

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

Palermo

Ricorso

nell'interesse della società **NATURALTRIA srl**, (c.f. e p.i. 01685770891), con sede in Siracusa c.da Cavadonna s.n., in persona del legale rappresentante p.t., Giacomo Trimarchi, nato a Catania il 14.8.1973, residente in Messina, Via Ducezio 36, rappresentata e difesa, giusta procura congiunta al presente atto ex art. 83 co. 3 c.p.c. dal Prof. Avv. Aldo Tigano del Foro di Messina (c.f. TGNLDA40M28H163W -fax090/663807 – pec: aldotigano@pec.giuffre.it)

contro

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, sviluppo rurale e pesca, in persona dell'Assessore p.t.;
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, in persona del Dirigente generale p.t.;

avverso e per l'annullamento

previa adozione delle idonee misure cautelari: del D.D.G. n.1178 del 22.5.2018, pubblicato sul sito istituzionale il 23 maggio successivo, recante l'elenco definitivo delle domande ammesse e di quelle non ammesse a finanziamento nell'ambito della sottomisura 4.2. (Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli) del PSR 2014/2020, nella parte in cui comprende l'istanza della Naturaltria srl fra quelle definitivamente non ammissibili (n.15 dell'elenco); dell'esclusione della domanda presentata dalla società ricorrente da quelle ritenute ammissibili; del precedente D.D.S. n.188 del 13.2.2018, recante l'approvazione degli elenchi "provvisori" delle domande ammesse e non ammesse; ove occorra, e limitatamente alla misura in cui dovessero essere ritenute lesive, delle clausole di *lex specialis* applicate – erroneamente- a sfavore della società ricorrente, ed in specie: dell'art.15.3, punto 4, delle disposizioni attuative del bando relativo alla Sottomisura 4.2.; del predetto bando relativo alla Sottomisura 4.3.; delle disposizioni attuative del PSR Sicilia 2014/2020 approvate con D.D.G. n.2163 del 30.3.2016; di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, istruttorio, etc., presupposto, conseguenziale o comunque connesso.

* * * * *

Premesse.-

La società ricorrente Naturaltria srl, con sede in Siracusa, avendone legittimazione in quanto azienda dedita all'attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, ha presentato in data 29.3.2017 rituale istanza di finanziamento per la complessiva somma di euro 368.748,32 nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2020, Misura 4 Sottomisura 4.2. (sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli").

In un primo momento, l'Assessorato Regionale all'Agricoltura-Dipartimento Regionale Agricoltura, pubblicava l'elenco delle domande ritenute provvisoriamente "non ricevibili", ai sensi del bando. Fra queste si annoverava l'istanza della ricorrente con l'(unica) motivazione della presunta tardività, rispetto al termine di presentazione delle domande, di un documento, precisamente della "dichiarazione di intenti" rilasciata da un istituto di credito.

Prontamente, la ricorrente presentava chiarimenti documentali, che venivano totalmente accolti dall'Amministrazione regionale, tant'è che con D.D.G. n.2900 del 6.10.2017 il Dirigente generale del Dipartimento dell'Agricoltura ricomprendeva la Naturaltria srl nell'allegato A ossia nell'elenco definitivo delle istanze ritenute ricevibili.

Chiusasi, quindi, definitivamente, la fase prodromica della procedura, finalizzata a definire il novero delle istanze che avevano superato la fase di ammissione documentale, la società ricorrente attendeva fiduciosa la conclusione del procedimento con l'inclusione fra le istanze ammesse a finanziamento, naturalmente secondo i punteggi che sarebbero stati attribuiti in sede di valutazione nel merito del progetto.

Senonchè, in data 13.2.2018, veniva pubblicato il decreto dirigenziale recante l'elenco "provvisorio" delle istanze ammissibili a finanziamento; fra queste, mancava il progetto della

ricorrente, che si vedeva sorprendentemente inclusa fra le istanze provvisoriamente ritenute non ammissibili, in forza di una ragione (su cui *infra*) del tutto nuova e non emersa nella fase prodromica di cd. “ricevibilità” documentale. Si legge in motivazione: *“Dall’esame degli elaborati progettuali presentati a corredo dell’istanza ed in particolare del quadro riepilogativo delle voci di spesa e del computo metrico è emerso che la ditta intende realizzare fra gli interventi previsti in progetto, opere edili per le quali non è sufficiente il titolo di possesso presentato a corredo dell’istanza, pertanto l’istanza non è ammissibile a finanziamento perché non rispetta quanto previsto al punto 4) del para. 15.3.1.....delle disposizioni attuative specifiche della Sottomisura 4.2”*.

La società contestava prontamente il provvedimento provvisorio dell’Assessorato con raccomandata a/r del 13.3.2018, recante l’ampia e articolata confutazione della ragione posta a fondamento della provvisoria non ammissione a finanziamento. Nello specifico, oltre a contestare il *modus procedendi* ed il contrasto con il precedente provvedimento definitivo di ricevibilità dell’istanza per completezza documentale, in difetto di uno specifico atto di autotutela, la ditta entrava nel merito e rimarcava l’inesatta applicazione della clausola delle disposizioni attuative, paragr.15.3.4. Al riguardo, si fa presente che l’art.15.3 delle disposizioni attuative in esame è rubricato **“15.3 Documentazione”**, e il testo del sottoparagrafo 4 è il seguente: *4. titolo di proprietà dell’immobile su cui è previsto l’intervento, o altro titolo di possesso. I titoli di possesso diversi dalla proprietà, comprovati da contratti registrati, la cui scadenza deve essere di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, potranno essere presi in considerazione nel caso di investimenti che prevedano soltanto l’acquisto di macchinari ed attrezzature. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato resi in forma verbale o unilaterali. Nel caso di contratti già stipulati, la cui data di scadenza non copre il periodo dei 10 anni, gli stessi dovranno essere prorogati e/o modificati al fine del rispetto dei predetti requisiti e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale. In particolare, nei contratti di comodato d’uso gratuito, fatte salve le suddette indicazioni, dovrà, inoltre, essere prevista una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all’art. 1809, comma 2 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Nel caso di insediamenti produttivi di proprietà demaniale potranno essere presi in considerazione anche interventi strutturali”*(sottolineatura non presente nel testo).

Purtroppo, in data 23 maggio 2018, veniva pubblicato il D.D.G. n.1178 del 22.5.2018, recante l’approvazione degli elenchi definitivi delle istanze ammissibili e di quelle non ammissibili a finanziamento: l’istanza della ricorrente risultava nel secondo elenco, al n.15, e la ragione addotta risulta pedissequamente riproduttiva di quella del decreto provvisorio e tempestivamente contestato, senza che, però, vi sia alcuna seria confutazione delle argomentazioni fatte valere in sede procedimentale dalla Naturaltria tramite la nota raccomandata sopra citata. Così si legge in motivazione: *“le giustificazioni addotte nelle memorie difensive a supporto dei motivi di esclusione per mancanza del titolo di proprietà dell’immobile oggetto di intervento, documentazione richiesta al paragr. 15.3.4. <documentazione essenziale per iniziative che prevedono l’acquisto di beni immobili da presentare unitamente alla domanda>, non sono state considerate valide ai fini dell’ammissibilità dell’iniziativa progettuale presentata, in particolare si ribadisce che la ditta intende realizzare, fra gli interventi previsti in progetto, opere edili per le quali non è sufficiente il titolo di possesso (contratto di locazione di immobile) presentato a corredo dell’istanza”*.

L’esclusione dell’istanza dal novero di quelle ammissibili a finanziamento è illegittima ed iniqua, oltre che produttiva di danni gravissimi alla società, che è quindi costretta a rivolgersi all’On. TAR per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I) Violazione dei principi e delle regole in materia di autotutela. Violazione dei principi e delle regole di buona fede, correttezza, leale cooperazione e tutela dell’affidamento che presiedono

alle procedure concorsuali in tema di assegnazione di risorse pubbliche specie di derivazione comunitaria.

Come rilevato nelle premesse, era accaduto che alla società Naturaltria fosse stata contestata formalmente una presunta carenza documentale dell'istanza in una fase prodromica della procedura concorsuale *de qua* dedicata appunto, alla verifica della ricevibilità delle domande presentate.

La presunta carenza afferiva, unicamente, ad un documento di carattere bancario. A seguito dei tempestivi chiarimenti documentali della ditta, l'Amministrazione disponeva correttamente l'ammissione dell'istanza, con D.D.G. n.2900 del 6.10.2017, recante l'elenco delle istanze definitivamente ricevibili.

Si rammenta che la fase della "ricevibilità" è disciplinata dal bando, e specificamente dall'art.16 delle disposizioni attuative della Sottomura 4.2., come la "*fase che consiste nella verifica: -dei tempi di presentazione della domanda; - della completezza dei dati riportati in domanda compresa la sottoscrizione della stessa; - della presenza della documentazione richiesta*".

A sua volta, la riferita clausola deve essere letta alla luce del bando "generale" del PSR 2014/2020, che all'art.2.4.2, nel disciplinare la fase della "ricevibilità" delle domande, statuisce che tale fase è dedicata alla verifica, fra l'altro, della "*presenza, la completezza e la **validità tecnico-amministrativa** della documentazione richiesta dai singoli bandi o dalle disposizioni attuative*". E superfluo osservare che, allorchè il bando "generale" del PSR parla di singoli bandi o disposizioni attuative, si riferisce alle disposizioni speciali per ogni singola Sottomisura.

Ma il dato che qui rileva è che, ai sensi del bando generale, la fase della ricevibilità impone all'Amministrazione di verificare non soltanto la "completezza", ma anche la **validità tecnico-amministrativa** della documentazione a corredo della domanda. Ed è inutile osservare che la *lex specialis* gerarchicamente superiore è data, nella specie, dal bando generale del programma PSR, mentre i bandi, per così dire, di secondo grado, ossia attuativi delle singole Sottomisure, devono adeguarsi alla disciplina della suddetta *lex specialis*.

Sicchè, nel caso di specie, allorchè l'Amministrazione aveva contestato alla ditta la presunta mancanza di uno, e uno solo, fra i documenti richiesti, e poi, una volta ottenuti i chiarimenti, aveva disposto (DDG 2900 del 6.10.2017) l'inclusione dell'istanza fra quelle "ricevibili", se ne deduce che, ai sensi delle norme di *lex specialis* testè richiamate, da leggersi in combinato disposto, si era esaurita la fase della validazione tecnico amministrativa della documentazione presentata a corredo dell'istanza, e si era esaurita favorevolmente alla ditta tramite la positiva verifica della suddetta validità tecnico-amministrativa.

Una volta acclarato che la fase di "ricevibilità, conclusasi con il citato decreto dell'ottobre 2017, comprendesse l'intera "validazione" della documentazione sotto il complesso profilo sia amministrativo che tecnico, è agevole osservare che la norma di bando erroneamente applicata a carico della ditta nella successiva fase di ammissione a finanziamento, ossia la clausola 15.3.4. delle disposizioni attuative della sottomisura 4.2., afferiva specificamente a quella prodromica fase già esaurita. Infatti, la clausola 15.3. è rubricata "documentazione", e la clausola 15.3.1 è rubricata "documentazione essenziale da presentare a corredo della domanda". Quindi, anche la clausola 15.3.4., che prevede la documentazione sui titoli di possesso, è una clausola che, inserendosi nella disciplina della "documentazione" a corredo della domanda, afferisce in maniera chiara e tassativa alla fase di cd. "ricevibilità", *rectius* ammissibilità delle istanze per completezza e **validazione tecnico-amministrativa** dei documenti presentate a corredo delle istanze medesime.

A sostegno di quanto dedotto, basterà esaminare l'ultimo periodo del primo comma dell'art.15.3.1, laddove chiarisce che la norma in esame si riferisce alla documentazione da presentare è a "pena di irricevibilità della domanda": quindi, si ripete, la disciplina dell'art.15.3. è dedicata, *per tabulas*, alla fase di "ricevibilità".

Chiarito, quindi, che la fase di positiva validazione della documentazione a corredo dell'istanza della Naturaltria si era esaurita con il DDG del 6.10.17, è evidente che qualunque atto rivolto a

modificare la statuizione contenuta in quel decreto avrebbe dovuto soggiacere alla regola inderogabile del *contrarius actus* e contenere la dimostrata presenza dei presupposti dell'autotutela. Soltanto uno specifico e tassativo provvedimento di autotutela ai sensi dell'art.21-nonies primo comma L. 241/90, preceduto da specifico avviso di avvio del procedimento, avrebbe potuto porre nel nulla la decisione assunta nell'ottobre 2017 di considerare la documentazione a corredo dell'istanza della ricorrente completa e valida sotto il profilo tecnico-amministrativo.

In difetto, il provvedimento con il quale, senza svolgere una rituale attività di autotutela, si è deciso di inserire la domanda della ricorrente fra quelle non ammissibili - per una ragione, si ripete, che concerneva la precedente fase di ricevibilità già esaurita con istruttoria e decisione favorevole - risulta viziato ed illegittimo.

II) Violazione dei principi e delle regole in tema di tassatività delle cause di esclusione. Violazione dei regolamenti comunitari 1305/2013 e 807/2014, nonché del bando del progetto PSR. Contraddittorietà della clausola di cui all'art.15.3.4. delle disposizioni attuative, con altre clausole delle medesime disposizioni attuative. Illogicità manifesta.

Si è già riferito nelle premesse che l'Amministrazione ha erroneamente fatto applicazione, nei confronti della ditta ricorrente, di una clausola contenuta nell'art.15, paragrafo 15.3.4. delle disposizioni attuative della Sottomisura 4.2..

Si riporta, per comodità di esame, il testo della clausola: *“4. titolo di proprietà dell'immobile su cui è previsto l'intervento, o altro titolo di possesso. I titoli di possesso diversi dalla proprietà, comprovati da contratti registrati, la cui scadenza deve essere di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, potranno essere presi in considerazione nel caso di investimenti che prevedano soltanto l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato resi in forma verbale o unilaterali. Nel caso di contratti già stipulati, la cui data di scadenza non copre il periodo dei 10 anni, gli stessi dovranno essere prorogati e/o modificati al fine del rispetto dei predetti requisiti e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale. In particolare, nei contratti di comodato d'uso gratuito, fatte salve le suddette indicazioni, dovrà, inoltre, essere prevista una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809, comma 2 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Nel caso di insediamenti produttivi di proprietà demaniale potranno essere presi in considerazione anche interventi strutturali”* (sottolineatura non presente nel testo).

L'Amministrazione –operando con i vizi procedurali sopra enunciati al punto I)-, ha desunto dalla clausola in esame che vi sarebbe un motivo di “esclusione” dell'istanza di finanziamento, ove la stessa presenti, fra le attività di cui si chiede il finanziamento, delle “opere edili”, e ove il titolo di possesso vantato sia diverso dalla “proprietà”.

Orbene, a lettura fornita dall'Amministrazione è errata e illegittima sotto plurimi profili, sinteticamente indicati nell'epigrafe della presente doglianza e che si sviluppano *infra*.

II-1) In primo luogo, occorre rilevare che appare ben strano che una clausola di “esclusione” –tale è la lettura che ne fornisce l'Assessorato- sia inserita in un *locus* del bando non direttamente dedicata alla elencazione dei requisiti per l'ammissione al finanziamento.

Si badi, infatti, che, come già accennato al precedente punto I), il paragrafo 15 delle disposizioni di attuazione si limita a occuparsi della “documentazione” da presentare a corredo dell'istanza. *Ergo*, non costituisce la *sede* della *lex specialis* specificamente dedicata alle cause di ammissione o di non ammissione.

Fra l'altro, quella che viene applicata a carico della ditta, è una clausola di esclusione “sostanziale”: si afferma, cioè, che chi non ha un titolo di proprietà, non può (meglio, non potrebbe) richiedere il finanziamento per opere edili, ma solo per macchinari e attrezzature. Il che rafforza la tesi che una clausola di tale genere avrebbe dovuto essere inserita in un articolo o paragrafo specificamente dedicato ai requisiti di ammissione a finanziamento.

Invece, secondo l'Assessorato, una clausola di esclusione di tale gravità sarebbe stata inserita in un luogo a ciò non deputato, e con dizione testuale particolarmente oscura e ambigua. Il che inficia la lettura dell'Assessorato di tale clausola, e la clausola stessa ove ritenuta da interpretarsi necessariamente nel senso sfavorevole alla ricorrente.

II-2) Da quanto premesso, deriva che l'interpretazione dell'Assessorato –che pretende di dare all'art.15.3.4. una lettura escludente dell'istanza di finanziamento- è una lettura contrastante con i principi in materia di tassatività delle cause di esclusione nelle procedure concorsuali.

La regola tassatività e tipicità delle cause di esclusione, pur positivizzata di recente nella disciplina dei contratti pubblici, costituisce principio immanente dell'ordinamento in tutte le procedure di carattere concorsuali e competitivo.

Nel caso di specie, pertanto, viola la suddetta regola una lettura escludente, ed escludente dell'intero finanziamento, di una norma che riguardava solamente la documentazione da presentare a corredo della domanda, e che non risultava fra quelle specificamente dedicate a disciplinare le cause specifiche di non ammissione. In altri termini, da una previsione ambigua ed oscura, quale quella in esame, non era desumibile, per interpretazione manipolativa, una causa di esclusione sostanziale.

II-3) Peraltro, quand'anche alla ambigua previsione dell'art.15.3.4. volesse attribuirsi necessariamente l'introduzione nella procedura concorsuale di una causa di esclusione, si sarebbe in presenza di una previsione che non troverebbe fondamento nelle norme gerarchicamente superiori, ossia né dei regolamenti comunitari disciplinati la materia né nel bando "generale" del PSR.

Basterà osservare che, sia i predetti regolamenti, sia il bando PSR, prevedono in più punti la ammissibilità a finanziamento anche delle opere edili necessarie per la realizzazione del progetto.

Ciò significa che, se avessero voluto escludere l'ammissione a finanziamento delle opere edili da realizzare ad opera del non proprietario ma titolare di altro diritto sulla *res*, o i regolamenti o, quantomeno, il bando del PSR, lo avrebbero espressamente detto.

Se tale divieto non è presente nelle norme gerarchicamente sovraordinate, non poteva essere introdotto, in maniera del tutto arbitraria e senza alcuna giustificazione logico-giuridica, dalla norma di *lex specialis* subordinata, quale la disposizione di attuazione relativa alla Sottomisura 4.2.

Si ribadisce che la non ammissione a finanziamento di un progetto che preveda la realizzazione di opere edili, sol perché il proponente non sarebbe proprietario ma titolare di altro diritto, non trova alcuna giustificazione logico-giuridica. Un divieto di tal fatta avrebbe potuto, in astratto, trovare fondamento se, ad esempio, l'ordinamento dello Stato membro impedisse la realizzazione di opere edili al non proprietario. Ma, nel caso dell'ordinamento nazionale italiano, non vi è preclusione alcuna alla possibilità di ottenere il titolo edilizio da parte dell'affittuario, comodatario, etc.: sicchè, si ripete, la previsione sfavorevole alla finanziabilità delle opere edili, per come letta –erratamente- dall'Amministrazione, si palesa del tutto illogica e arbitraria.

Ancora più illogica ed arbitraria si manifesta la lettura qui contrastata, se solo si consideri che i beneficiari della Sottomisura 4.2. sono (v. art.4 delle disposizioni attuative) "*agricoltori singoli o associati, persone fisiche o giuridiche, PMI e grandi imprese*". Ora, poiché gran parte delle aziende agricole risulta, nei fatti, riconducibile alle nozioni di persona giuridica o PMI, è evidente che in buona parte dei casi presi in esame dal PSR si tratta di aziende non personali, nelle quali cioè, si verifica ordinariamente una non coincidenza tra proprietà degli immobili e gestore dell'azienda, quest'ultimo, normalmente, titolare di contratti di locazione, affitto di azienda, etc., e quasi sempre distinto dal nudo proprietario. Anche sotto questo profilo, quindi, la pretesa introduzione di una clausola ostativa al finanziamento di opere edili a favore del non proprietario, appare come una scelta irragionevolmente e macroscopicamente incompatibile con la natura stessa del beneficio cui mira la Sottomisura in esame.

Infatti, non v'è ragione alcuna per ritenere che un'azienda non possa effettuare, ottenendo il relativo contributo, opere di miglioramento delle proprie strutture, sol perché non ne è proprietaria ma ha,

però, un titolo che la legittima a effettuare dette opere sotto il profilo edilizio. Si tratta, evidentemente, di una previsione arbitraria, illogica e priva di fondamento normativo.

II-4) Ma v'è di più.

La previsione dell'art.15.3.4., come letta dall'Amministrazione, sarebbe -ed è-, persino contraddittoria e contrastante rispetto ad altre norme della stessa fonte secondaria, ossia delle stesse disposizioni attuative della Sottomisura 4.2..

Anche le clausole delle disposizioni attuative, infatti, prevedono la pacifica finanziabilità delle opere edili senza alcuna limitazione derivante dal titolo di possesso.

Fondamentale, al riguardo, appare l'art.7, che, del resto, è rubricato "Interventi ammissibili". In altri termini, si tratta dell'articolo che, per come evidenziato al punto II-1), avrebbe dovuto costituire la *sedes* tipica per ravvisare una causa di esclusione dell'istanza di finanziamento. Ebbene, l'art.7 ammette la concessione di finanziamento per opere edili in più punti: alla lettera a) ("costruzione e/o miglioramento delle strutture al servizio della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni"), alla lett.c) ("investimenti per la logistica aziendale"); il tutto, senza mai fare cenno ad una limitazione del finanziamento alle sole istanze provenienti da titolari del solo diritto di proprietà.

Rilevante è anche l'art.8, rubricato "Spese ammissibili". Ebbene, anche tale clausola prevede la finanziabilità di opere edili (lett. a: costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili"; lett. e, dove si parla di spese generali "sull'importo delle opere edili e assimilabili"), anche senza alcun cenno alla suddetta limitazione al titolo di proprietà.

E, infine, l'art.9, che, nel disciplinare gli "interventi non ammissibili", avrebbe dovuto inserire la clausola di non finanziabilità delle opere edili presentate da non proprietari. Ebbene, nell'articolo in esame, -si ripete: dedicato espressamente alla elencazione degli "interventi non ammissibili"- non si rinviene traccia della limitazione applicata malamente all'istanza della ditta ricorrente.

In altri termini: le norme di *lex specialis* specificamente dedicate agli interventi ammissibili prevedono, anche, gli investimenti per costruzione o miglioramento di strutture (opere edili); le norme di *lex specialis* specificamente dedicate agli interventi esclusi dal finanziamento, non prevedono alcuna limitazione tra soggetto proprietario o affittuario, locatario, etc.. Quindi, una tale limitazione non esiste in alcuna clausola di bado fra quelle dedicate alla ammissione/non ammissione.

III.- Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e illogicità. Ingiustificata mancata adozione di un provvedimento di ammissione a finanziamento "parziale".

Dimostrato che la clausola di esclusione dalla finanziabilità dell'istanza non esiste, e comunque, se esiste, è illegittima, in subordine il provvedimento impugnato è illegittimo perché ha determinato la produzione di un effetto (esclusione *tout court* dell'istanza da quelle ammissibili a finanziamento) che la clausola applicata, anche nella peggiore delle ipotesi interpretative, non voleva e non poteva volere.

La clausola dell'art.15.3.4., nella parte applicata alla ditta (e precisamente: "*I titoli di possesso diversi dalla proprietà ... potranno essere presi in considerazione nel caso di investimenti che prevedano soltanto l'acquisto di macchinari ed attrezzature*") poteva voler dire, al massimo e nella peggiore delle ipotesi possibili, che, se il proponente non è "proprietario", non sono finanziabili le "voci" di investimento diverse dall'acquisto di macchinari e attrezzature, ossia, come afferma l'Amministrazione nell'atto impugnato, le opere edili.

Ma questo significa che, se nell'ambito dell'istanza di finanziamento, fossero state presenti sia richieste per "voci" afferenti a macchinari e attrezzature, sia richieste per voci di "opere edili", le prime sarebbero state ammesse a finanziamento, le seconde non lo sarebbero state.

In altri termini, non esiste alcuna norma, né di regolamento né di bando, che prescriva che l'intera istanza venga -o no- finanziata, nel senso che le possibili e distinte voci di investimento *simul stabunt simul cadent*.

Al contrario, proprio le già citate norme di bando che prevedono una specifica disciplina per le svariate possibili voci di attività finanziabili, depongono chiaramente nel senso che è possibile che una, o alcune voci, siano finanziabili, e altre non lo siano.

Nel caso di specie, poiché la non ammissibilità a finanziamento è stata predicata a carico dell'istanza della ditta ricorrente limitatamente alle "opere edili", queste avrebbero dovuto essere espunte da quelle finanziabili, mentre le altre voci, per le quali non vi è contestazione da parte dell'Amministrazione, avrebbero dovuto essere ammesse a finanziamento.

Ha errato, quindi, l'Amministrazione, nel comminare una sanzione di non ammissibilità dell'intera istanza, e non, invece, al massimo, nell'escludere dalla finanziabilità le sole voci ritenute non ammissibili, senza intaccare l'ammissibilità delle restanti voci di investimento non contestate.

Tra l'altro, nel caso di specie, le opere edili costituivano una porzione ampiamente minoritaria delle voci per le quali era stato chiesto il finanziamento.

Un ulteriore argomento a favore della scindibilità delle opere edili dagli altri tipi di investimento, si ricava dalla possibilità prevista di ammettere varianti dei progetti approvati.

IV.- Domanda risarcitoria.

L'illegittimo diniego di finanziamento implica la necessità per la ditta ricorrente di procurarsi la somma equivalente a quella prevista nel progetto, mediante la stipula di un contratto di finanziamento con un istituto di credito. Il costo di tale operazione è di almeno il 5% annuo della somma da finanziare, da restituire entro cinque anni. Di tale spesa, dovrà rispondere l'Amministrazione intimata.

Altro danno derivante dal mancato finanziamento è quello consistente nella perdita della possibilità di elevare l'attuale fatturato –pari a 600.000,00 euro l'anno circa- di almeno il 60%. Tali perdite, essendo determinate da atti illegittimi, sono suscettibili di risarcimento per equivalente, oltre accessori.

V.- Istanza cautelare.

Il ricorso è fondato e sarà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l'adozione di una immediata misura cautelare da parte dell'On. Collegio, che imponga all'Amministrazione regionale intimata la riammissione con riserva dell'istanza della ricorrente fra quelle ritenute ammissibili a finanziamento.

Tale misura –consistente nell'ordine di non distrarre le somme occorrenti per il finanziamento del progetto presentato dalla ditta ricorrente- è necessaria, com'è ovvio, per evitare che, nel tempo necessario alla definizione del giudizio nel merito, vengano esaurite le risorse disponibili.

* * * * *

P.Q.M.

Si chiede che l'On. TAR voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: disporre l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari, degli atti impugnati meglio indicati in epigrafe; e, comunque, in ogni caso, della estensione della dichiarazione di inammissibilità a tutte le voci diverse dalle opere edili; nonché accogliere la domanda risarcitoria.

Con ogni statuizione conseguenziale, anche in termini di rifusione di spese e compensi di giudizio.

Contributo unificato dovuto pari a euro 650,00.

Messina, 19 luglio 2018

Prof. Avv. Aldo Tigano